# I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2060/90 DEL CONSIGLIO

**del 16 luglio 1990**

**relativo alle misure transitorie per gli scambi con la Repubblica democratica tedesca nei settori dell'agricoltura e della pesca**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 28, 43 e 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che la Repubblica federale di Germania e la Repubblica democratica tedesca hanno concluso un trattato (Staatsvertrag) che prevede, anteriormente all'unificazione formale dei due Stati, l'immediata realizzazione dell'unione monetaria, nonché la progressiva integrazione della Repubblica democratica tedesca nel sistema economico e sociale della Repubblica federale di Germania e nel quadro giuridico della Comunità;

considerando che lo Staatsvertrag prevede che la Repubblica democratica tedesca orienti la propria politica in funzione del diritto e degli obiettivi delle Comunità europee;

considerando che, a norma dell'articolo 15 dello Staatsvertrag, la Repubblica democratica tedesca sospende a condizione di reciprocità la riscossione di prelievi e la concessione di restituzioni negli scambi con la Comunità di prodotti del settore agricolo;

considerando che è opportuno che la Comunità adotti, tenendo conto del regime istituito o da istituire nella Repubblica democratica tedesca, norme specifiche per i prodotti agricoli, non trasformati o trasformati;

considerando che, ai fini di un rapido adeguamento del regime esterno della Comunità agli sviluppi nella Repubblica democratica tedesca, è d'uopo affidare alla Commissione le relative competenze esecutive, secondo la procedura del comitato di gestione;

considerando che, per quanto concerne gli scambi tra la Repubblica democratica tedesca, da un lato, e la Spagna e il Portogallo, dall'altro, il presente regolamento è applicabile tenuto conto delle pertinenti disposizioni dell'atto di adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il presente regolamento è applicabile ai prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato CEE nonché alle merci che risultano dalla trasformazione di prodotti agricoli e che sono previste nel regolamento (CEE) n. 3033/80 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1436/90 (3).

*Articolo 2*

Qualora la Commissione constati, secondo la procedura prevista all'articolo 5, che esistono le condizioni stabilite all'articolo 3, tenuto conto delle pertinenti disposizioni dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, vengono sospese negli scambi della Comunità con la Repubblica democratica tedesca la riscossione dei prelievi e l'applicazione di altre imposizioni e restrizioni quantitative, nonché misure di effetto equivalente derivanti dal regime comune per i prodotti e le merci di cui all'articolo 1.

Tuttavia il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese possono mantenere nei confronti della Repubblica democratica tedesca le restrizioni quantitative concernenti i prodotti elencati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3365/89 (5).

*Articolo 3*

1. La Commissione è abilitata a prendere le misure esecutive relative all'articolo 2, secondo la procedura prevista all'articolo 5,

(1) Parere reso il 13 luglio 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1.
(3) GU n. L 138 del 31. 5. 1990, pag. 9.
(4) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.
(5) GU n. L 325 del 10. 11. 1989, pag. 1.

a) qualora la Repubblica democratica tedesca :

— introduca meccanismi analoghi a quelli della politica agricola comune e della politica della pesca, ovvero del regime comune degli scambi, e

— prenda o si appresti a prendere misure atte a garantire il libero accesso alle merci comunitarie ;

b) tenendo conto dell'effetto dei meccanismi di cui trattasi sulla produzione e la commercializzazione dei prodotti di cui all'articolo 1.

2. Il paragrafo 1, lettera a), primo trattino lascia impregiudicati gli obblighi risultanti per la Repubblica democratica tedesca dagli accordi conclusi con paesi terzi a condizione che questa applichi, nei confronti dei prodotti o delle merci provenienti dai paesi terzi, misure che garantiscano che non siano eluse le disposizioni stabilite dalla Comunità nei confronti dei paesi terzi.

*Articolo 4*

1. In deroga alla procedura prevista all'articolo 5, le misure sospese a norma dell'articolo 2 possono essere ripristinate dalla Commissione, di sua iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, nella misura necessaria ad evitare perturbazioni che possano pregiudicare il conseguimento delle finalità previste dall'articolo 39 del trattato CEE.

2. Qualora la Repubblica democratica tedesca sia indotta ad adottare misure di protezione per evitare che il libero accesso dei prodotti o delle merci comunitarie di cui al presente regolamento causi gravi difficoltà in un settore delle sue attività economiche, ciò non osterà all'applicazione dell'articolo 2, sempreché dette misure siano applicate in modo uniforme ad una o più categorie di prodotti o di merci comunitarie.

*Articolo 5*

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate con la procedura prevista dall'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 [2], o dal corrispondente articolo degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli e della pesca.

*Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

I provvedimenti sospensivi possono essere resi applicabili con effetto dal 1° luglio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 luglio 1990.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

G. DE MICHELIS

[1] GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
[2] GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.